

ACCORDO SINDACALE
PER LA STIPULA DEL
CONTRATTO AZIENDALE A.DI.VAR. 1995

In data 25 luglio 1995 si sono incontrati:

per l'A.DI.VAR. S.p.A. i sigg. Valentini Riccardo Maria, Morgante Vincenzo e Filograsso Savino;

per le OO.SS. i sigg. Cirillo Luciana della FISASCAT/CISL Nazionale, Russo Giovanni della FILCAMS/CGIL Nazionale e Vargiu Antonio della UILTUCS/UIL Nazionale;
i sigg. Antonelli Maria della FILCAMS/CGIL Bari, Sacco Vladimiro della FILCAMS/CGIL Cosenza, Guglielmi Claudio della FILCAMS/CGIL Roma, Virgili Filippo della FISASCAT/CISL Roma, Varagona Francesco e Soleggiati Selena della FISASCAT/CISL Ancona.

PREMESSA

Con il presente accordo le Parti hanno inteso instaurare un sistema di relazioni sindacali coerente con le previsioni del Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993.

Pertanto, sulla base di tale Protocollo le Parti individuano il livello decentrato di contrattazione come nazionale aziendale.

In particolare, si individuano due livelli di confronto sindacale:

il livello nazionale, per quanto attiene alle materie economica e normativa definite di secondo livello dal suddetto Protocollo del 23 luglio 1993 ed al momento informativo di rilevanza generale per l'azienda A.DI.VAR.;

il livello territoriale, per quanto attiene alle materie di applicazione del contratto aziendale, dell'organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, del mercato del lavoro e di quant'altro rilevante a livello locale.

Obiettivi dichiarati di tale nuovo sistema di relazioni sindacali sono:

- gestione in modo omogeneo dei rapporti sindacali;
- diffondere ad ogni livello il concetto di "unicità della Azienda", pur nel rispetto delle specificità locali;
- sviluppare la partecipazione dei lavoratori attraverso il monitoraggio dell'andamento generale aziendale, mediante l'uso regolare del momento informativo ad ogni livello.

Tutto quanto sopra premesso,

a seguito della presentazione della Piattaforma per la stipula del Contratto Aziendale e dell'Ipotesi di Accordo stipulata il 20 giugno 1995, le Parti come sopra specificate hanno concordato quanto segue.

1. Relazioni Sindacali

Sono di competenza del livello nazionale le informazioni relative all'andamento generale dell'Azienda, agli investimenti, alle innovazioni tecnologiche, alle politiche commerciali, alla pari opportunità, ai livelli occupazionali, ambiente, sicurezza, attuazione Legge 626/94 e quant'altro di interesse generale. A tale scopo le Parti si incontreranno almeno una volta l'anno.

2. Salario aziendale

A decorrere dal 1° luglio 1995 viene istituito un elemento retributivo aziendale di importo uguale per tutti i lavoratori dipendenti, pari a Lire 30.000 lorde mensili da erogarsi per 14 mensilità.

Questa voce sarà parte integrante della struttura retributiva aziendale e sarà applicata indistintamente a tutti i dipendenti attuali e futuri dell'A.DI.VAR.

Le Parti concordano di istituire un superminimo non assorbibile "ad personam" costituito dal conglobamento di tutte le voci retributive di carattere aziendale derivanti da precedenti accordi locali ad esclusione del concorso spese trasporto, laddove esistente.

Tale conglobamento, come da tabelle esemplificative allegata, non deve comportare perdita economica per il lavoratore né aggravio di costi per l'Azienda.

Pertanto la struttura della busta paga A.DI.VAR. sarà così costituita:

- paga base contrattuale;
- contingenza;
- terzo elemento;
- scatti di anzianità;
- elemento retributivo aziendale (E.R.A.);
- indennità di funzione (contrattuale per i Quadri);
- superminimo non assorbibile "ad personam".

L'attribuzione della cifra risultante dall'accorpamento sarà pertanto strettamente individuale "ad personam", non variabile nel tempo e non assorbibile, e competerà esclusivamente ai dipendenti A.DI.VAR. in forza alla data del 30 giugno 1995, compresi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Riduzione dell'orario di lavoro

Ferma restando nelle diverse Sedi l'attuale articolazione settimanale dell'orario di lavoro, e prendendo atto della esistenza in alcune Sedi di meccanismi di assorbimento del monte ore contrattuale di riduzione oraria più favorevoli di quello previsto dal C.C.N.L. del Terziario, Distribuzione e Servizi, le Parti convengono di conservare "ad personam" tali condizioni di miglior favore laddove esistenti e, con decorrenza 1° luglio 1995, di ricondurre i criteri di assorbimento in essere a quanto disposto dal citato C.C.N.L. _.

Di conseguenza le maggiori quantità di riduzione oraria vengono conservate "ad personam" mediante la trasformazione in giorni di ferie e/o di permesso retribuito e/o corrispettivo economico, a richiesta del lavoratore.

Il corrispettivo economico verrà calcolato avendo a riferimento la paga oraria individuale al 30 giugno 1995, determinando il monte complessivo annuale, dividendo il valore così determinato per 16 ed inserendo l'importo risultante nel superminimo non assorbibile "ad personam".

Quanto sopra previsto si applicherà anche alle ulteriori ore di permesso retribuito (c.d. "R" a Roma e "RM" a S. Palomba) che maturano settimanalmente a taluni dipendenti in funzione del regime di orario cui sono sottoposti.

Con decorrenza 1° luglio 1995, a tutti i dipendenti si applicherà quanto previsto dal vigente C.C.N.L. in materia di riduzione di orario e relativi assorbimenti.

Si concorda che, potendo comportare quanto sopra un'innovazione rispetto alla situazione esistente, i lavoratori confermeranno la scelta attraverso la sottoscrizione di appositi verbali sindacali locali.

Per quanto riguarda l'istituto della "pausa", laddove previsto, rimane in essere all'interno dei turni di lavoro attualmente vigenti.

4. Premio di Partecipazione

A partire dal 1° gennaio 1996 viene istituito un Premio di Partecipazione annuale, le cui somme massime di erogazione sono così definite:

Lire 1.100.000	per il 1996
Lire 1.150.000	per il 1997
Lire 1.200.000	per il 1998
Lire 1.300.000	per il 1999 _.

Nel rispetto del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, l'erogazione di tale premio ed il suo importo annuo saranno determinati dal raggiungimento di obiettivi di redditività aziendale, produttività e qualità del servizio offerto. Pertanto le Parti individuano parametri legati ai criteri sopracitati.

Redditività aziendale

A questo indicatore viene legato il 40% del valore totale del Premio erogabile annualmente.

Le Parti convengono di identificare la redditività aziendale, agli effetti del Premio di Partecipazione, con il **Margine Operativo Lordo (M.O.L.)** del bilancio civilistico.

La quota di Premio legata alla redditività complessiva aziendale sarà erogata in misura uguale per tutti i dipendenti A.DI.VAR..

Produttività e qualità del servizio

A questo indicatore viene legato il 60% del valore totale del Premio erogabile annualmente.

Gli elementi che compongono questo indicatore, corrispondenti ad altrettante aree di miglioramento del servizio offerto, sono individuati in:

- a) **ordine corretto**, cioè ordine completo e senza errori, al quale è legato il 50% della quota di Premio relativa alla produttività e qualità. Tramite la procedura informativa, verranno rilevati tutti gli ordini non corretti e percentualizzati rispetto al totale degli ordini. L'abbattimento di tale percentuale segnerà il miglioramento in questa "area di intervento".
- b) **puntualità della partenza delle linee di consegna**, cioè rispetto dei tempi di allestimento programmati per una buona qualità del servizio offerto ai Clienti. A questo elemento è legato il 40% della quota di Premio relativa alla produttività e qualità. La puntualità dell'allestimento sarà rilevata automaticamente dall'orario di stampa della bolla di accompagnamento, individuandosi così il punto terminale del ciclo di allestimento. L'abbattimento della percentuale di consegne non puntuali, rispetto al totale delle consegne effettuate, segnerà il miglioramento in questa "area di intervento".
- c) **evasione ordini agenti entro 48 ore**, cioè digitazione, allestimento e spedizione dei prodotti contenuti negli ordini procurati dagli agenti A.DI.VAR., entro le 48 ore dal momento della ricezione in Filiale. A questo elemento è legato il 10% della quota di Premio relativa alla produttività e qualità. La puntualità dell'evasione degli ordini agenti sarà rilevata dal tempo intercorrente tra la trasmissione o la consegna dell'ordine in Filiale, appositamente certificata, e la data di stampa della bolla d'accompagnamento. L'abbattimento della percentuale di ordini agenti non evasi entro 48 ore dalla trasmissione, rispetto al totale degli ordini agenti evasi, segnerà il miglioramento in quest'ultima "area di intervento".

La quota di Premio legata agli indicatori di produttività e qualità del servizio potrà essere erogata in misura variabile per ogni Filiale, in relazione al grado di miglioramento ed agli obiettivi raggiunti da ognuna di esse. All'interno di ciascuna Filiale la quota di Premio di cui sopra sarà erogata in misura uguale per tutti i dipendenti. Fermi restando gli indicatori, i margini di miglioramento verranno definiti annualmente in sede di negoziato locale per ogni Filiale.

In occasione del bilancio preventivo A.DI.VAR. di ciascun anno, a partire da quello per il 1996, verranno forniti i dati preconsuntivi dell'anno precedente relativi a tutti gli indicatori, sia di redditività che di produttività e qualità del servizio. In sede di negoziato verranno quindi definiti concordemente i margini di miglioramento che costituiranno di fatto gli obiettivi da raggiungere per l'erogazione del Premio di Partecipazione.

Le Parti convengono inoltre che, nella stessa sede e occasione, vengano altresì definite le oscillazioni percentuali di raggiungimento degli obiettivi, cioè di miglioramento, a fronte delle quali potrà essere erogata la cifra massima del Premio ovvero non darsi luogo ad alcuna erogazione.

La validità degli indicatori di produttività e qualità del servizio offerto sarà assoggettata a verifica annuale a livello nazionale, al fine di determinarne il mantenimento per l'anno successivo ovvero la sostituzione con altri ritenuti più adeguati ai fini dichiarati del Premio di Partecipazione.

L'erogazione dell'importo legato al parametro di redditività (M.O.L.) avverrà nel seguente modo:

- anticipazione nella misura del 50% dell'importo determinato, con le competenze del mese di gennaio, a condizione che i dati preconsuntivi dell'anno di riferimento siano coerenti con l'obiettivo;
- conguaglio con le competenze del mese di giugno.

L'erogazione dell'importo legato ai parametri di produttività e qualità avverrà nel seguente modo:

- anticipazione di Lire 200.000 nel mese di luglio dell'anno di riferimento (a partire dal luglio 1996) a fronte di due verifiche trimestrali (marzo - giugno) positive sugli obiettivi di miglioramento prefissati;
- conguaglio con le competenze del mese di gennaio successivo a fronte di ulteriori due verifiche trimestrali dei risultati conseguiti (settembre - dicembre).

Per quanto attiene alle modalità di erogazione ed ai criteri di determinazione delle quote di Premio di Partecipazione per la Sede centrale, in considerazione della sua funzione di supporto e coordinamento dell'attività delle sedi

periferiche, le Parti convengono che:

- la quota di Premio legata alla redditività complessiva aziendale sarà erogata in misura uguale alle sedi periferiche;
- la quota di Premio legata alla produttività e qualità del servizio offerto sarà determinata dalla media aritmetica delle corrispondenti quote erogate nelle sedi periferiche.

I dipendenti che cessino il rapporto di lavoro ovvero che vengano assunti in corso d'anno, riceveranno un Premio di Partecipazione proporzionato ai mesi lavorati.

5. Decadenza "Premio di Produzione Mobile"

A seguito dell'istituzione del Premio di Partecipazione di cui al punto precedente, dal 1° luglio 1995 decade il Premio di Produzione Mobile mensile collegato alla quantità delle "righe" fatturate; di conseguenza l'ultima erogazione a tale titolo sarà effettuata con la retribuzione di luglio 1995 e relativa alle "righe" fatturate del mese di giugno 1995. Per il periodo transitorio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, verrà erogata la somma di Lire 400.000 lorde a titolo di "una tantum".

Tale somma, in toto ovvero in misura proporzionale alla durata del rapporto nel 2° semestre 1995, verrà erogata entro il 31 agosto 1995 a tutti i dipendenti in forza alla data del 30 giugno 1995.

6. Concorso spese di trasporto

Laddove esistente alla data del 30 giugno 1995, l'importo di questo istituto verrà rivalutato annualmente sulla base del 75% dell'indice di rivalutazione annuo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

Le Parti convengono che il primo aggiornamento di tale valore avverrà alla fine dell'anno 1996.

7. Riconoscimento R.S.U. e costituzione coordinamento nazionale

L'Azienda riconosce le R.S.U. e la costituzione del loro coordinamento nazionale.

Entro la fine del mese di settembre del vigente anno le Parti definiranno le quantità delle R.S.U., le modalità per la loro costituzione, il monte ore di permessi sindacali necessario per la loro attività.

8. Estensione contrattuale

Il presente Contratto Aziendale avrà validità per la Società ADISERVICES e per gli eventuali nuovi insediamenti che l'A.DI.VAR. costituirà sul territorio nazionale.

Per quanto attiene alle modalità di erogazione del Premio di Partecipazione, per la Società ADISERVICES verranno applicati gli stessi criteri previsti per la Sede A.DI.VAR. Qualora sedi periferiche dell'A.DI.VAR. vengano conferite per la costituzione di nuove Società con terzi, i trattamenti in essere per i dipendenti, compresi quelli previsti dal presente Accordo, verranno mantenuti.

9. Assorbimento accordi di sedi periferiche preesistenti

Il presente Contratto Aziendale assorbe, solo per le materie ivi trattate, tutti gli Accordi Sindacali, sia scritti che non scritti, in essere nelle diverse sedi periferiche dell'A.DI.VAR.

Quindi, per quanto non regolamentato dal presente Accordo, rimangono in essere le condizioni esistenti.

10. Decorrenza e durata

La vigenza del presente contratto decorre per tutte le sue parti dal 1° luglio 1995.

Nel rispetto del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, il presente contratto avrà durata quadriennale e pertanto la scadenza sarà alla data del 30 giugno 1999.

11. Inscindibilità del Contratto

Le Parti ritengono che tale Accordo sia migliorativo della situazione dei lavoratori A.DI.VAR. e che pertanto costituisca un tutt'uno inscindibile.

per l'A.DI.VAR

per le OO.SS.

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR.SPA

Sede di L'AQUILA	ESEMPIO	
SUPERMINIMO COLLETTIVO	L.	15.000
PREMIO PRODUZIONE (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 92.000 a L. 60.000)	L.	60.000
COMPENSO SPECIALE COLLETTIVO	L.	40.000
INDENNITA' PRESENZA PRODUZIONE Convenzionale (L. 2.500 x 26 gg)	L.	65.000
EX MINIMO GARANTITO PREMIO RIGHE	L.	15.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L.	195.000

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR.SPA

Sede di SASSARI	ESEMPIO	
SUPERMINIMO COLLETTIVO (Fasce di Lavoratori L. 42.000 / L. 12.000)	L.	12.000
PREMIO PRODUZIONE (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 92.000 a L. 55.000)	L.	60.000
INDENNITA' PRESENZA PRODUZIONE (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 4.000 / L. 3.200 x 22 gg)	L.	70.400
EX MINIMO GARANTITO PREMIO RIGHE	L.	15.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L.	167.400

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR. SPA

Sede di NAPOLI	ESEMPI		
	1°	2°	3°
PREMIO PRODUZIONE COLLETTIVO	L. 50.000	50.000	50.000
COMPENSI VARI (Ind. Presenza Produzione per fasce di lavoratori L. 6.300/ L.2.000 * 22 gg * 12 mesi)	L. (1) 33.000	(2) 105.000	0
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L. 83.000	155.000	50.000

(1) - $L. 2.000 * 12 \text{ mesi} = L. 528.000/16 = L. 33.000$ (su tutti gli istituti contrattuali)
 (2) - $L. 6.300 * 12 \text{ mesi} = L. 1.663.200/16 = L. 105.000$ (su tutti gli istituti contrattuali)

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR.SPA

Sede di BARI	ESEMPI	
	1°	2°
AD PERSONAM COLLETTIVO (Fasce di lavoratori L. 25.000 / L. 33.000)	L. 25.000	25.000
SUPERMINIMO COLLETTIVO (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 17.000 a L. 22.000)	L. 17.000	17.000
PREMIO PRODUZIONE (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 132.000 a L. 85.400)	L. 85.400	85.400
COMPENSO SPECIALE (Fasce di lavoratori)	L. 20.000	0
INDENNITA' PRESENZA PRODUZIONE Convenzionale (L. 3.150 x 26 gg)	L. 81.900	81.900
EX MINIMO GARANTITO PREMIO RIGHE	L. 15.000	15.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L. 244.300	224.300
Concorso SPESE TRASPORTO L. 60.000 (Rivalutato annualmente al 75% Indice Rivalutazione T.F.R. a Gennaio di ogni anno)		

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR.SPA

Sede di PESCARA	ESEMPI	
	1°	2°
SUPERMINIMO COLLETTIVO (Fasce di lavoratori 35.000/20.000)	L. 20.000	20.000
PREMIO PRODUZIONE (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 168.000 a L. 100.000)	L. 105.000	105.000
COMPENSO SPECIALE (Fasce di lavoratori)	L. 25.000	0
INDENNITA' PRESENZA PRODUZIONE Convenzionale (L. 1.600 x 26 gg)	L. 41.600	41.600
EX MINIMO GARANTITO PREMIO RIGHE	L. 15.000	15.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L. 206.600	181.600

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR.SPA

Sede di MACERATA	ESEMPI	
	1°	2°
SUPERMINIMO COLLETTIVO	L. 20.000	20.000
AD PERSONAM COLLETTIVO (Fasce di lavoratori L.12.000/ L. 10.000 / L. 5.000)	L. 5.000	0
PREMIO PRODUZIONE (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 143.000 a L. 95.000)	L. 100.000	100.000
INDENNITA' PRESENZA PRODUZIONE Convenzionale (L. 900 x 26 gg)	L. 23.400	23.400
EX MINIMO GARANTITO PREMIO RIGHE	L. 15.000	15.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L. 163.400	158.400

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR.SPA

Sede di ANCONA	ESEMPI	
	1°	2°
SUPERMINIMO COLLETTIVO	L. 20.000	20.000
I.D.T. (Ind. di trasferimento) (Fasce di lavoratori L. 149.000/ L.134.000/ L. 72.000)	L. 72.000	0
PREMIO PRODUZIONE (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 185.000 a L. 153.000)	L. 153.000	153.000
EX PREMIO RIGHE FORFETTARIO	L. 48.000	48.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L. 293.000	221.000

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR.SPA

Sede di POMEZIA	ESEMPI				
		1°	2°	3°	4°
SUPERMINIMO COLLETTIVO	L.	40.000	40.000	40.000	40.000
PREMIO PRODUZIONE (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 92.000 a L. 55.000)	L.	60.000	60.000	60.000	60.000
COMPENSO SPECIALE (Fasce di lavoratori)	L.	25.000	25.000	0	0
INDENNITA' SPECIALE (Fasce di lavoratori)	L.	20.000	0	20.000	0
INDENNITA' PRESENZA PRODUZIONE Convenzionale (L. 3.150 x 24 gg)	L.	75.600	75.600	75.600	75.600
INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA Convenzionale (L. 1.300 x 24 gg)	L.	31.200	31.200	31.200	31.200
EX MINIMO GARANTITO PREMIO RIGHE	L.	15.000	15.000	15.000	15.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L.	266.800	246.800	241.800	221.800
Concorso SPESE TRASPORTO L. 85.000 (Rivalutato annualmente al 75% Indice Rivalutazione T.F.R. a Gennaio di ogni anno)					

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR.SPA

Sede di MOROZZO	ESEMPI			
	1°	2°	3°	4°
SUPERMINIMO COLLETTIVO	L. 40.000	40.000	40.000	40.000
PREMIO PRODUZIONE (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 92.000 a L. 55.000)	L. 60.000	60.000	60.000	60.000
COMPENSO SPECIALE (Fasce di lavoratori)	L. 25.000	25.000	0	0
INDENNITA' SPECIALE (Fasce di lavoratori)	L. 20.000	0	20.000	0
INDENNITA' PRESENZA PRODUZIONE Convenzionale (L. 3.150 x 24 gg)	L. 75.600	75.600	75.600	75.600
INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA Convenzionale (L. 1.300 x 24 gg)	L. 31.200	31.200	31.200	31.200
EX MINIMO GARANTITO PREMIO RIGHE	L. 15.000	15.000	15.000	15.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L. 266.800	246.800	241.800	221.800
Concorso SPESE TRASPORTO L. 50.000 (Rivalutato annualmente al 75% Indice Rivalutazione T.F.R. a Gennaio di ogni anno)				

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR.SPA		
Sede di ROMA	ESEMPIO	
AD PERSONAM COLLETTIVO (L. 50.000/L.40.000/L.62.000)	L.	50.000
SUPERMINIMO COLLETTIVO	L.	20.000
PREMIO PRODUZIONE (IV Liv.) (Parametrato per livello da L. 195.000 a L. 133.000)	L.	133.000
PREMIO PRESENZA PRODUZIONE Convenzionale (L. 1.400 x 22 gg)	L.	30.800
EX MINIMO GARANTITO PREMIO RIGHE	L.	15.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L.	248.800

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR.SPA		
Sede di COSENZA	ESEMPIO	
EX MINIMO GARANTITO PREMIO RIGHE	L.	15.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L.	15.000

ACCORPAMENTO RETRIBUTIVO A.DI.VAR. SPA

Sede di PESCIA	ESEMPIO	
EX MINIMO GARANTITO PREMIO RIGHE	L.	15.000
SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	L.	15.000